

DIRITTI&SENTENZE

Scatta la riserva anche per gli occupati

Dopo la pronuncia della Cassazione, chiarezza sulle assunzioni

DI CARLO FORTE

I figli degli invalidi di guerra o per lavoro hanno diritto ai posti riservati nelle assunzioni anche se non sono disoccupati. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Modica, con una sentenza emessa il 7 luglio 2009 (90/2009). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, contribuisce a fare luce sulla vexata quaestio delle assunzioni riservate alle cosiddette categorie protette individuate dalla legge 68/99. Ed è basato sulla constatazione che il requisito della disoccupazione non è richiesto per questo genere di riserve, perchè sono regolate da una disposizione che non ne fa alcuna menzione. E cioè dall'articolo 18 della legge 68/99.

Non così invece per le riserve destinate ai disabili, che però sono regolate dall'art. 8 della stessa legge, che prevede espressamente il requisito dell'iscrizione negli elenchi speciali del collocamento ai fini dell'accesso al beneficio.

Si tratta peraltro di una materia che ha determinato nel corso degli anni l'insorgenza di un contenzioso di dimensioni imponenti, che ha visto confluire apertamente anche le magistrature superiori, circa l'applicazione della legge 68 alle graduatorie provinciali per le assunzioni (permanenti e a esaurimento). Basti pensare che il Consiglio di stato, con un parere emesso nel 2000 (adunanza della sezione II, n. 1529 del 13 dicembre 2000) aveva orientato l'amministrazione scolastica ad assumere i riservisti fascia per fascia, come se si trattasse di graduatorie

distinte sovraordinate gerarchicamente: dalla prima alla terza fascia.

E dunque, i riservisti per essere assunti dovevano attendere prima l'esaurimento delle fasce superiori. Fino a quando, nel 2007, le Sezioni unite della Cassazione hanno fatto piazza pulita di questo orientamento imponendo all'amministrazione di attingere gli invalidi anche nella terza fascia, qualora nelle fasce superiori non ve ne fossero.


Dall'orientamento giurisprudenziale emergono indirizzi ormai consolidati. Il primo è che la riserva non scatta per fasce, ma considerando la graduatoria per intero senza tenere conto degli scaglioni di cui si compone (Sezioni unite della Cassazione n.4110/2007).

Il secondo è che la disoccupazione è irrilevante se l'interessato lavora con incarichi di supplenza il cui termine non sia fissato al 30 giugno (Consiglio di stato sez. VI, 10 marzo 2003n, n.2171).

E infine, nel caso degli orfani di guerra o per lavoro o comunque, dei figli degli invalidi di guerra o per lavoro, il requisito della disoccupazione non esiste proprio, perchè la legge non lo prevede.

Insomma, ce n'è abbastanza per un atto regolamentare o per lo meno per una circolare che ponga fine alle liti, rimpiaendo i vuoti della normativa facendo tesoro dell'insegnamento della giurisprudenza. In caso contrario le pronunce di condanna si accumulerebbero con il doppio esito di ingolfare ulteriormente il processo del lavoro, ormai prossimo al collasso, e di esporre le tasche dei contribuenti ad innumerevoli risarcimenti.

— © Riproduzione riservata —



La Corte di cassazione

